

**La sentenza del TAR Liguria n.82/2017 conferma che la vigenza dell'art.4 e dell'art.5 della Legge 175/1992 in relazione alla necessita di indicare, per quanto concerne i messaggi pubblicitari delle strutture complesse, il nominativo del direttore sanitario.**

La mancata indicazione negli annunci pubblicitari dei dati anagrafici e dei titoli professionali del direttore sanitario della struttura pubblicizzata provoca la sospensione dell'attività della struttura stessa per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi e l'anno.

È questa la conclusione a cui è giunto il Tar Liguria nella sentenza n.802/2017 pubblicata il 27 ottobre 2017.

La questione riguarda un contenzioso sollevatosi tra un centro “*Dental Pro*” situato in un centro commerciale del Comune di Sarzana (La Spezia), il Comune stesso e la Commissione albo odontoiatri (CAO) della provincia spezzina.

Il Comune, con l'ordinanza n.192 del 14/07/2017, aveva sospeso l'attività del centro odontoiatrico in quanto lo stesso centro aveva omesso l'inserimento dei dati relativi alla figura del direttore sanitario su un “totem” pubblicitario posto nelle vicinanze dell'ambulatorio.

La sospensione fu basata sul mancato rispetto della legge n.175/1992 (norme in materia di pubblicità sanitaria) che, all'art 5 comma 5, sanziona “gli esercenti che non indichino nei relativi annunci pubblicitari i riferimenti del direttore sanitario della struttura”.

Il centro presentò ricorso contro l'ordinanza in quanto, a suo dire, la legge 175/1992 era stata abrogata da provvedimenti successivi in tema di liberalizzazione della pubblicità sanitaria: in particolare il D.L. n.223/2006 ed il D.L. n.138/2011.

Il primo abrogava il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa “circa i titoli e le specializzazioni professionali” mentre il secondo affermava che “la pubblicità informativa avente a oggetto l'attività professionale è libera”.

Il TAR ha respinto il ricorso in quanto “i riferimenti normativi supposti si limitano ad abrogare le disposizioni concernenti divieti di svolgimento di pubblicità circa i titoli e le specializzazioni” e “aventi ad oggetto l'attività professionale” ma non esentano dall'obbligo di indicare i dati del direttore sanitario.

**Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal TAR Liguria, ha ribadito che la mancata indicazione negli annunci pubblicitari dei dati anagrafici e dei titoli professionali del direttore sanitario della struttura pubblicizzata provoca la sospensione dell'attività della struttura stessa per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi e l'anno**

Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal TAR Liguria, ha pronunciato una interessante sentenza (n.3467/2018) sul tema della pubblicità delle strutture sanitarie private, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza e di correttezza informativa.

Una struttura sanitaria era stata sanzionata dal Comune per aver effettuato propaganda pubblicitaria senza indicare il nominativo e i titoli del Direttore Sanitario della struttura, come invece è previsto dall'art. 4 comma 2 della Legge n.175 del 1992.

La struttura si è difesa sostenendo che le leggi di liberalizzazione nel frattempo intervenute (soprattutto il "Decreto Bersani" del 2006) hanno superato la Legge del 1992, ma il Consiglio di Stato non è stato del medesimo avviso.

In particolare i giudici amministrativi hanno affermato che le liberalizzazioni hanno certamente abrogato l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione alla pubblicità sanitaria, ma non hanno minimamente inciso sui contenuti dei messaggi pubblicitari, che anzi devono essere corretti e trasparenti, a tutela dei cittadini.

Ebbene, l'indicazione del Direttore Sanitario rientra fra i contenuti minimi del messaggio pubblicitario finalizzato a tutelare gli utenti e la trasparenza del mercato, in un settore molto delicato come quello sanitario.

Pertanto viene ribadito che l'indicazione del Direttore Sanitario negli strumenti pubblicitari delle strutture sanitarie private è elemento essenziale e obbligatorio e che l'eventuale mancanza di questo dato informativo comporta la sanzione amministrativa, da parte del Comune, della chiusura della struttura da 6 mesi ad 1 anno.